Decreto del 8 settembre 2010 - Min. Economia e Finanze

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 91 giorni.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2010

Preambolo

Preambolo

Articolo 1

Art. 1

Articolo 2

Art. 2

Articolo 3

Art. 3

Articolo 4

Art. 4

Articolo 5

Art. 5

Articolo 6

Art. 6

Articolo 7

Art. 7

Articolo 8

Art. 8

Articolo 9

Art. 9

Articolo 10

Art. 10

Articolo 11

Art. 11

Articolo 12

Art. 12

Articolo 13

Art. 13

Articolo 14

Art. 14

Articolo 15

Art. 15

Preambolo - Preambolo

In vigore dal 10 settembre 2010

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il <u>regio decreto n. 2440 del 18 novembre</u> 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato;

Visto l'<u>art. 548</u> del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con il <u>regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924</u>;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il <u>decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio</u> 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli <u>8</u> e <u>21</u> della <u>legge n. 52 del 6 febbraio 1996</u>;

nonche' l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il <u>decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n.</u> 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'<u>art. 3</u>, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita';

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il <u>decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 46</u>1, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il <u>decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009</u>, emanato in attuazione dell'<u>art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003</u>, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la <u>determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007</u>, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresi', gli articoli <u>4</u> e <u>11</u> del ripetuto <u>decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003</u>, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il <u>decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143</u>, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il <u>decreto 23 agosto 2000</u>, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la <u>legge 23 dicembre 2009, n. 192</u>, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'<u>art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 39</u>8, relativo all'ammissibilita' del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio <u>decreto ministeriale del 12 febbraio 2004</u> e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il <u>decreto ministeriale del 5 maggio 20</u>04, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziche di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 2 settembre 2010 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a euro 93.131 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Torna al sommario

Articolo 1 -

Art. 1

In vigore dal 10 settembre 2010

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonche' del decreto ministeriale del 30 dicembre 2009, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilita' generale dello Stato, e' disposta per il 15 settembre 2010 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a 91 giorni con scadenza 15 dicembre 2010, fino al limite massimo in valore nominale di 3.500 milioni di euro.

Per la presente emissione e' possibile effettuare riaperture in tranche.

Torna al sommario

Articolo 2 -

Art. 2

In vigore dal 10 settembre 2010

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalita': a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento piu' basso, costituiscono la seconda meta' dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento piu' basso, costituiscono la seconda meta' dell'importo domandato; b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto a) decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantita' totale offerta dall'emittente una quantita' pari a quella esclusa.

Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Torna al sommario

Articolo 3 -

Art. 3

In vigore dal 10 settembre 2010

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento piu' basso, costituiscono la meta' dell'ammontare complessivo di quelle pervenute.

Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla meta' della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Torna al sommario

Articolo 4 -

Art. 4

In vigore dal 10 settembre 2010

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonche' il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riportera' altresi' il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 15 del presente decreto.

Torna al sommario

Articolo 5 -

Art. 5

In vigore dal 10 settembre 2010

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento.

L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, puo' avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalita' dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Torna al sommario

Articolo 6 -

Art. 6

In vigore dal 10 settembre 2010

In deroga al disposto del sopramenzionato <u>art. 548 del regolamento di contabilita' generale dello Sta</u>to, la durata dei BOT puo' essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Torna al sommario

Articolo 7 -

Art. 7

In vigore dal 10 settembre 2010

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse: a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo; le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attivita' di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purche' risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16; le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attivita' di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa

autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato <u>art. 16, comma 4</u>; b) le societa' di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'<u>art. 1, comma 1</u>, lettere e) e g) del menzionato <u>decreto legislativo n. 58 del 19</u>98, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'<u>art. 20, comma 1</u>, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'<u>art. 1, comma 1</u>, lettera f), dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Torna al sommario

Articolo 8 -

Art. 8

In vigore dal 10 settembre 2010

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non puo' essere inferiore a 1. 500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento piu' basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Torna al sommario

Articolo 9 -

Art. 9

In vigore dal 10 settembre 2010

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalita' tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrital e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilita' di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Torna al sommario

Articolo 10 -

Art. 10

In vigore dal 10 settembre 2010

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 settembre 2010.

Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti gia' pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere piu' ritirate dopo il termine suddetto.

Torna al sommario

Articolo 11 -

Art. 11

In vigore dal 10 settembre 2010

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia, con l'intervento di un funzionario del Tesoro che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Torna al sommario

Articolo 12 -

Art. 12

In vigore dal 10 settembre 2010

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi gravera' sul capitolo 2215 (unita' previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2010.

Torna al sommario

Articolo 13 -

Art. 13

In vigore dal 10 settembre 2010

L'assegnazione dei BOT e' effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che puo' presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Torna al sommario

Articolo 14 -

Art. 14

In vigore dal 10 settembre 2010

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Torna al sommario

Articolo 15 -

Art. 15

In vigore dal 10 settembre 2010

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT e' corrisposto anticipatamente ed e' determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al <u>decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239</u>, e successive modifiche ed integrazioni e al <u>decreto legislativo 21 novembre 1997, n.</u> 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verra' inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Torna al sommario